



*Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Catanzaro*

*Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Firenze*

*Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Milano*

*Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli*

*Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Palermo*

*Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Perugia*

*Procura della Repubblica
presso il Tribunale di
Reggio Calabria*

*Procura della Repubblica
presso il Tribunale di
Roma*

*Procura della Repubblica
presso il Tribunale di
Salerno*

*Procura della Repubblica
presso il Tribunale di
Torino*



Unione delle Camere Penali Italiane

Proposte per assicurare livelli di efficienza degli Uffici giudiziari e la tutela dei diritti di difesa nel tempo della pandemia. Il confronto tra i Procuratori della Repubblica e l'Unione delle Camere Penali Italiane.

La condizione di emergenza sanitaria dovuta all'epidemia da Covid - 19 nella quale versa il Paese, con il conseguente concreto rischio di diffusione dei contagi anche negli Uffici giudiziari, induce in queste ore il Governo ad assumere ulteriori iniziative legislative per l'adozione urgente, per il tempo strettamente necessario al superamento della fase acuta, di misure normative essenziali alla prosecuzione del lavoro giudiziario in sicurezza. Tali misure dovranno essere comunque idonee ad assicurare il mantenimento di adeguati livelli di efficienza e di tutela dei diritti fondamentali.

Nella prospettiva del leale e costruttivo confronto tra Uffici giudiziari ed Avvocatura che ha consentito finora di ridurre l'impatto negativo della prolungata e drammatica emergenza epidemiologica, gli scriventi Procuratori della Repubblica e la Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane intendono ribadire che tali misure, in linea generale, non possono riguardare la disciplina dell'udienza dibattimentale e dello svolgimento del giudizio di merito, data l'intangibilità del principio dell'oralità, cardine della formazione in contraddittorio della prova nel processo penale.

Non di meno, esistono spazi per un urgente intervento legislativo razionale e costituzionalmente coerente.

Di seguito le specifiche proposte emerse dal confronto:

1. attribuire valore legale al deposito di atti del difensore mediante PEC, salvo che sia possibile il ricorso al Portale del deposito degli Atti;
2. prevedere l'accesso da remoto, anche dei difensori, al sistema *TIAP*, per la conoscenza e il rilascio di copia degli atti depositati unitamente a provvedimenti cautelari o in vista del giudizio;

Le previsioni di cui ai punti **1.** e **2.** potranno avere carattere permanente, attesa la loro funzione di razionalizzazione dell'attività della difesa tecnica;

3. prevedere lo svolgimento delle indagini da remoto, ivi compresi -con il consenso della parte interessata- l'interrogatorio da parte del Pubblico Ministero della persona detenuta nella fase delle indagini e l'interrogatorio, richiesto all'esito della notifica dell'avviso *ex art. 415 bis*, dell'indagato anche se libero e gli altri atti per i quali sia necessaria la presenza della persona sottoposta ad indagini

4. individuare le tipologie di udienza e procedure non dibattimentali che possono essere trattate cartolarmente ovvero tramite collegamento da remoto. A mo' di esaustivo catalogo, tenendo conto delle esperienze realizzatesi in diversi circondari, anche all'esito di specifici accordi tra i capi degli Uffici giudiziari, le Procure della Repubblica, gli Ordini degli avvocati e le Camere penali territoriali, è possibile individuare:

- l'udienza di convalida di arresto e fermo;
- le udienze dinanzi al Tribunale di Sorveglianza e al Magistrato di Sorveglianza mediante collegamento da remoto per i detenuti, con sistema di comunicazione diretta e riservata con i difensori;
- in presenza di consenso delle parti, le udienze di opposizione alla richiesta di archiviazione, le udienze di patteggiamento in fase di indagini, le udienze di messa alla prova in fase di indagini, le udienze per la trattazione degli incidenti di esecuzione.

Tutte tali proposte vengono messe a disposizione nelle sedi di consultazione ministeriale e parlamentare.

Testo concordato per via telematica il 27 ottobre 2020